



Decisione n. 2162 del 22 gennaio 2020

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

Il Collegio

composto dai signori

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente
Prof. M. Rispoli Farina – Membro
Cons. Avv. D. Morgante – Membro
Prof. Avv. F. De Santis – Membro
Prof. Avv. G. Afferni – Membro

Relatore: Prof. Avv. G. Afferni

nella seduta del 20 gennaio 2020, in relazione al ricorso n. 3179, dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

FATTO

I. La ricorrente riferisce di essere stata indotta dall'intermediario convenuto a liquidare una polizza *unit linked* a capitale garantito per sottoscrivere in data 3 marzo 2015 una nuova polizza *unit linked*, rivelatasi più rischiosa di quella precedentemente detenuta (in questo modo elevando “*sproporzionatamente il parametro di rischio*”), e ciò al solo fine, a suo dire, di lucrare le commissioni di collocamento. La ricorrente contesta l'inadeguatezza di tale operatività, essendo essa un'investitrice con un profilo di rischio conservativo. Inoltre, ella contesta la mancata informazione ricevuta sulle caratteristiche e i rischi insiti nella nuova polizza, strumento finanziario che l'intermediario avrebbe rappresentato come a

capitale garantito. Dopo avere dichiarato di avere riscattato la polizza in data 24 settembre 2018, nonostante i ripetuti tentativi di dissuaderla da parte dell'intermediario convenuto, la ricorrente chiede conclusivamente il risarcimento della perdita subita, che quantifica in € 24.500,00.

2. L'intermediario convenuto si è costituito nel presente giudizio resistendo al ricorso. Contesta anzitutto che la nuova polizza fosse non adeguata rispetto al profilo della ricorrente, rilevando che dalla relativa scheda MiFID risultava che ella conosceva le polizze *unit linked* del tipo di quella sottoscritta, oltre ad essere la cliente connotata da un profilo di rischio dinamico, in quanto tale compatibile con il livello di rischiosità proprio della nuova polizza proposta, che era medio-basso. Inoltre, il resistente contesta di non avere informato la cliente in ordine alle caratteristiche della polizza proposta, stante che nella documentazione contrattuale sottoscritta dalla ricorrente medesima era chiaramente indicato che la polizza non garantiva la restituzione del capitale. A questo proposito, il resistente aggiunge che alla odierna ricorrente era stato consegnato, al tempo, un documento nel quale erano messe a confronto le caratteristiche della polizza disinvestita con le caratteristiche della nuova polizza proposta. Infine e ad ogni buon conto, il resistente contesta l'entità della pretesa risarcitoria formulata da controparte rilevando, da una parte, che la ricorrente ha effettuato riscatti programmati per complessivi € 2.880,00 e, dall'altra parte, che essa non ha comunque documentato l'entità del danno di cui chiede ora il risarcimento. Tutto ciò affermato, il resistente chiede che il ricorso sia rigettato in quanto infondato nel merito.

3. Nelle deduzioni integrative, la ricorrente ribadisce le proprie contestazioni, evidenziando il fatto che, al di là della correttezza formale della documentazione contrattuale, il resistente non ha comunque agito nel suo miglior interesse, avendola indotta a sottoscrivere uno strumento finanziario non conveniente. Inoltre, la ricorrente conferma di avere riscattato la polizza per un controvalore di € 128.620,00, precisando che se avesse mantenuto la posizione, come suggerito dal resistente, avrebbe ora conseguito una perdita ancora maggiore. La ricorrente insiste quindi per l'accoglimento della domanda formulata.

4. Nelle repliche finali, il resistente sostanzialmente ribadisce le proprie precedenti difese, reiterando conclusivamente la domanda di rigetto del ricorso.

DIRITTO

1. Il ricorso, stanti le evidenze disponibili in atti, è da ritenersi fondato entro i limiti e per le ragioni di seguito rappresentati.

La ricorrente contesta sostanzialmente al resistente di averla indotta a disinvestire una precedente polizza a capitale garantito al fine di sottoscrivere una nuova polizza maggiormente rischiosa, in quanto tale inadeguata rispetto al suo profilo di investitrice, rappresentandole anche falsamente che la nuova polizza fosse a capitale garantito; ciò al solo fine di maturare le relative commissioni di collocamento. Nelle proprie difese, il resistente si è limitato ad affermare, da una parte, che la nuova polizza era da ritenersi adeguata al profilo della cliente e, dall'altra parte, che la documentazione contrattuale sottoscritta dalla medesima indicava chiaramente che la polizza non garantiva la restituzione del capitale. Orbene, l'intermediario che presta un servizio d'investimento - nel caso di specie di consulenza - oltre ad essere tenuto a raccomandare operazioni effettivamente adeguate rispetto al profilo del cliente, avendo cura in tale contesto di informarlo correttamente e in modo esaustivo delle caratteristiche e della rischiosità proprie dello strumento proposto, è soggetto al più generale obbligo di servire al meglio l'interesse del cliente. Ciò ha come effetto, nel caso di specie, considerate le contestazioni formulate dalla ricorrente, che al fine di dimostrare di avere agito con tutta la specifica diligenza richiesta dalla normativa di settore, il resistente avrebbe dovuto fornire congrua evidenza che l'intera operazione fosse, nel momento in cui essa è stata posta in essere, concretamente idonea a perseguire il miglior interesse della cliente odierna ricorrente. Di ciò, tuttavia, non vi è alcuna idonea evidenza in atti, non essendo possibile comprendere i motivi per cui il resistente abbia raccomandato alla cliente di "trasformare" una polizza non ancora scaduta, che secondo quanto riportato dallo stesso resistente garantiva una plusvalenza di oltre € 18.000,00, con una nuova polizza, che da lì a breve avrebbe cominciato a maturare perdite significative.

2. Quanto testé rilevato induce conclusivamente questo Collegio a ritenere che l'intermediario, nel caso di specie, non abbia agito perseguendo il miglior interesse del cliente, come impone la normativa in tema di investimenti finanziari, con l'effetto che la ricorrente ha diritto al risarcimento del danno occorso. A questo fine non è contestato tra le parti che la ricorrente abbia investito la somma di € 160.000,00; inoltre, nelle deduzioni integrative la ricorrente ha allegato di avere liquidato la polizza per un controvalore di € 128.620,00. Il resistente non ha specificamente contestato tale circostanza, essendosi limitato ad affermare genericamente che la ricorrente non avrebbe documentato il danno di cui chiede ristoro in questa sede, e ciò pur potendo egli agevolmente produrre la relativa documentazione bancaria. Pertanto, non può che ritenersi provato ai fini del presente giudizio arbitrale che la ricorrente abbia liquidato la polizza per il controvalore da ella indicato. Infine, il resistente ha allegato che la ricorrente ha incassato proventi a titolo di riscatti programmati per complessivi € 2.880,00. Anche questa circostanza non è stata specificamente contestata dalla ricorrente e può quindi ritenersi provata ai fini del presente giudizio. Pertanto, in conclusione, il danno complessivamente subito dalla ricorrente risulta quantificabile in € 28.500,00; esso, tuttavia, non può che esserle riconosciuto nei limiti della domanda formulata e, dunque, per € 24.500,00, oltre a rivalutazione dalla data dell'operazione alla data odierna, per € 637,00, e interessi legali sino al soddisfo.

PQM

In accoglimento del ricorso nei termini sopra delineati, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto a risarcire alla ricorrente il danno, per l'inadempimento descritto in narrativa, per una somma complessiva, comprensiva dunque di rivalutazione monetaria sino alla data della decisione, di € 25.137,00, oltre a interessi legali sino al soddisfo, e fissa il termine per l'esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della decisione.

Entro lo stesso termine l'intermediario comunica all'ACF gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.

L'intermediario è tenuto a versare alla Consob la somma di € 400,00, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del citato regolamento, adottato con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, secondo le modalità indicate nel sito istituzionale www.acf.consob.it, sezione "Intermediari".

Il Presidente
Firmato digitalmente da:
Gianpaolo Eduardo Barbuzzi